

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)
della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio 2020/2022”

Articolo 1

L'articolo recepisce le risultanze definitive dei residui attivi e passivi stabiliti dal conto consuntivo.

La disposizione recepisce le risultanze del rendiconto 2019.

Articolo 2

L'articolo adegua la giacenza di cassa presunta al valore definitivo risultante nel rendiconto dell'anno 2019.

La disposizione recepisce le risultanze del rendiconto 2019.

Articolo 3

La disposizione recepisce, sulla base dei dati definitivi al 31/12/2019 risultanti dal rendiconto, segnatamente all'articolo 11, comma 2, all'Allegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, gli importi definitivi del risultato di amministrazione, delle quote accantonate e vincolate e al disavanzo finale (pari a complessivi euro 151.554.713,90 precisando che tale ultima grandezza finanziaria corrisponde interamente al disavanzo derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, di cui al Prospetto o).

Articolo 4

L'articolo ridetermina, sulla base degli importi definitivi stabiliti in complessivi euro 151.554.713,90 dal rendiconto 2019 all'Allegato o) l'autorizzazione alla contrazione dei mutui delle annualità dal 2005 al 2012 e del 2019.

Gli importi trovano corrispondenza negli stanziamenti iscritti al titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata a carico dei capitoli sotto riportati.

Titolo / tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2020
6 _ 03	1603010010	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2005 - CNI/2005	27.148.640,11
6 _ 03	1603010011	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2006 - CNI/2006	20.179.030,90
6 _ 03	1603010012	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2007 - CNI/2007	20.726.904,72
6 _ 03	1603010013	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2008 - CNI/2008	28.361.279,87
6 _ 03	1603010014	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2009 - CNI/2009	14.987.194,04
6 _ 03	1603010015	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2010 - CNI/10	22.294.048,40

6 _ 03	1603010016	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2011 - CNI/11	9.395.544,18
6 _ 03	1603010017	RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2012 - CNI/12	700.069,76
6 _ 03	1603010022	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2019	7.762.001,92
Totale mutui autorizzati e non contratti			151.554.713,90

La disposizione recepisce le risultanze del rendiconto 2019.

Articolo 5

L'**articolo 5** riconosce la legittimità di 2 debiti fuori bilancio segnalati dalle strutture competenti. Il primo attiene il pagamento delle spese del servizio di facchinaggio per la consegna del materiale elettorale ai Comuni della Regione Marche in occasione delle elezioni regionali 2020 per il quale, al momento della sottoscrizione dello schema di intesa tra la Regione Marche e le Prefetture, non era possibile quantificare l'importo e conseguentemente assumere l'impegno di spesa. Ad oggi, costituito il capitolo di spesa e sulla base degli affidamenti effettuati dalle Prefetture per il servizio indicato, si richiede il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo di competenza regionale quantificato in € 60.000,00. L'importo trova copertura nelle risorse iscritte a carico del capitolo 2010710012.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2020	Nota
Missione 1 / Programma 7	2010710012	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	60.000,00	istituito con DGR 1386 del 10/11/2020

Il secondo riconoscimento riguarda il rimborso per migliorie agrarie di cui alla legge 203/1982 dovute dalla Regione Marche per la proprietà di un fondo rustico di circa 300 ha sito nel territorio delle province di Rimini e Forlì Cesena. Detto complesso è stato gestito da una cooperativa agraria per 34 anni mediante successivi contratti di affitto, disciplinati dalla legge 203/1982. La Regione si accinge ora a riprendere in consegna il complesso. Poiché la legge 203/1982, articolo 17, prevede che al momento della liberazione del fondo l'affittuario possa chiedere una indennità commisurata alle migliorie a proprie spese effettuate, a scopo prudenziale appare necessario attivare la procedura di riconoscimento di eventuale debito fuori bilancio, poiché negli strumenti contabili vigenti non risultano finora appostate specifiche risorse finalizzate allo scopo. Per tale motivo, sempre prudenzialmente e in via del tutto presuntiva, si ritiene congruo che l'entità del debito ammonti a un massimo di euro 800.000,00 la cui copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico del capitolo 2010520019.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2020	Nota
Missione 1 / Programma 5	2010520019	RIMBORSO MIGLIORIE AGRARIE L. 203/1982 - CNI/2020	800.000,00	Stanziato con questa legge

La disposizione autorizza oneri la cui copertura è garantita dalle variazioni complessive approvate con questa legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3 , comma 1 del D.Lgs.118/2011).

Articolo 6

L'articolo modifica la legge regionale 11/2020 per consentire la concessione di aiuti alle imprese del settore del trasporto aereo fortemente danneggiate dalla attuale situazione di crisi, attraverso gli

strumenti del nuovo quadro normativo statale ed europeo per fronteggiare la crisi economica e finanziaria dovuta all'emergenza da Covid-19, nell'ambito del quadro finanziario già autorizzato dalla l.r. 11/2020, iscritto a carico della Missione 7, Programma 1.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	variazione compensativa	variazione in aumento	valore assestato 2021	Nota
Missione 07 / Programma 1	2070110310	CONTRIBUTI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVE ROTTE AI SENSI DELLA COMUNICAZIONE UE 2014/C 99/03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - FONDI REGIONALI CNI/2020.	6.000.000,00	- 3.600.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	Iscritto con LR 11/2020 disponibile al 16/11
Missione 07 / Programma 1	2070110376	Contributi alle compagnie aeree ai sensi del DL 34/20- trasferimenti correnti alle imprese - Fondi regionali - CNI/2020		3.600.000,00		3.600.000,00	iscritto con questa legge
			6.000.000,00	-	1.500.000,00	7.500.000,00	

Inoltre, ridetermina, lasciando inalterato l'importo complessivo, la ripartizione degli interventi nel triennio, slittando lo stanziamento del capitolo 2070110310 dal 2020 al 2021.

La disposizione autorizza oneri la cui copertura è garantita dalle variazioni complessive approvate da questa legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs.118/2011).

Articolo 7

L'articolo modifica la l.r. 13/2020 "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19", prevedendo lo slittamento del termine per la realizzazione degli investimenti dal 31/12/2020 al 30/6/2021.

La proroga dei termini di realizzazione degli investimenti consente, di fatto, alle imprese che hanno già aderito al bando e le cui domande sono state già riconosciute ammissibili, il pagamento anche delle spese sostenute nel 2021 nei casi in cui si verificano slittamenti di realizzazione degli investimenti già ammessi a finanziamento, ferma restando, quindi, l'esigibilità già prevista per gli anni 2020 e 2021.

Invarianza: La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale (e quindi non comporta variazioni di bilancio) e non cambia il quadro finanziario complessivo degli interventi autorizzati.

Articolo 8

La norma modifica il comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20/2020 recependo la modifica della natura dell'intervento autorizzato originariamente dalla l.r. 20/2020 come spesa corrente. Tra gli interventi volti ad attenuare la crisi del settore cultura dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con DGR 741/2020 e DGR 1241/2020 è stata prevista per l'annualità 2020, la misura B.3 – Editoria – ,

rivolta a enti locali proprietari di biblioteche per acquisto di pubblicazioni presso librerie marchigiane, per la cui attuazione risulta necessario prevedere la relativa quota di investimento, pari ad € 30.000,00 e coerente con la tipologia di intervento regionale programmato.

La variazione destina la somma di euro 400.000,00, resasi disponibile sul capitolo 2050210281 (CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL TEATRO STABILE DELLE MARCHE PER AVVIO DEL PROGETTO DI UNA NUOVA FONDAZIONE UNICA PER LO SPETTACOLO DI ANCONA) in quanto destinata a interventi per i quali non si sono verificate le condizioni giuridico-amministrative di fattibilità, a sostegno delle graduatorie predisposte dal settore cultura al fine di sostenere interventi legati all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	variazioni 2020	Nota
Missione 5 / Programma 2	2050210437	Fondo straordinario di sostegno per Emergenza Covid19 Settore Cultura ζ TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI CNI/2020	187.458,65	
Missione 5 / Programma 2	2050210438	Fondo straordinario di sostegno per Emergenza Covid19 Settore Cultura - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CNI/2020.	207.541,35	
Missione 5 / Programma 2	2050210441	Fondo straordinario di sostegno per Emergenza Covid19 Settore Cultura Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Locali - CNI/2020	5.000,00	
Missione 5 / Programma 2	2050210281	Contributo straordinario per il teatro stabile delle marche per avvio del progetto di una nuova fondazione unica per lo spettacolo di Ancona (ex capitolo 53105127) - cni/2019	-400.000,00	Già iscritto in tab C

La disposizione autorizza oneri la cui copertura è garantita dalle variazioni complessive approvate con questa legge nel rispetto del principio generale dell'unità del bilancio (articolo 3, comma 1, del d.lgs.118/2011).

Articolo 9

La disposizione modifica il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 41 "Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo" che autorizza la spesa per l'anno 2020. E' emersa la necessità di rimodulare la dotazione finanziaria ad euro 10.000,00. La riduzione è dovuta alla necessità di riorientare le risorse verso il ristoro alle micro e piccole imprese a seguito dell'emergenza sanitaria covid 19.

La disposizione trova copertura negli stanziamenti già iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 , anno 2020 come di seguito evidenziato.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2020	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140110153	CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO COSTI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI MINIBOND	110.357,85	verifica al 16/11/2020

Articolo 10

La disposizione modifica il paragrafo I (elle) della nota integrativa del bilancio di previsione 2020/2022 (allegato 18 della l.r. 30 dicembre 2019, n. 42). Si tratta della sostituzione della tabella relativa alla "Composizione del disavanzo presunto" che, secondo quanto stabilito dal punto 9.11.7 dell'allegato 4/1 al d.lgs.118/2011, deve indicare soltanto importi nulli o positivi, al fine di rappresentare solo il disavanzo effettivamente ripianato.

La suddetta tabella, inclusa nel paragrafo "I" della nota integrativa del bilancio 2020/2022 riporta, invece, l'importo negativo di euro "-13.513.737,61". Occorre, pertanto, rettificare detta tabella sostituendo, alla voce "Disavanzo ripianato nell'esercizio 2019", l'importo di "-13.513.737,61" con l'importo di "0,00"; conseguentemente, l'ultima colonna "Ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio 2019" della medesima tabella espone l'importo di euro 155.912.961,42.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 11

La disposizione autorizza, al comma 1, le modifiche alle tabelle di autorizzazione allegate alla legge regionale di stabilità (l.r. 41/2019):

- **B** "Rifinanziamento per gli anni 2020/2022 di leggi regionali scadute";
- **C** "Autorizzazioni di spesa";
- **D** "Cofinanziamenti regionali a programmi statali";
- **E** "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari".

Al comma 2 autorizza le modifiche alla tabella A allegata alla legge regionale di bilancio (l.r. 42/2019).

La disposizione autorizza rimodulazioni degli stanziamenti la cui copertura è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge in attuazione del principio dell'unità del bilancio come si evince dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

L'articolo approva l'inserimento nella tabella C allegata alla l.r.41/2019 e nella tabella A allegata alla l.r. 42/2019 di 2 interventi i cui stanziamenti erano già iscritti a bilancio iniziale ma privi della necessaria codifica per l'inserimento nelle tabelle autorizzatorie.

Con riferimento all'intervento da autorizzare in tabella C di seguito il capitolo di riferimento:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziament o 2020	Nota
Missione 9 / Programma 1	2090120114	Spese per la riduzione del rischio idraulico del Fiume Misa - CNI/19	250.000,00	già iscritto a bilancio iniziale

Con riferimento all'intervento da autorizzare in tabella A per la l.r. 1/2018, di seguito il capitolo di riferimento:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziament o 2020	Nota
Missione 8 / Programma 1	2080110018	Spese per manutenzione applicativi relativi alla gestione delle pratiche sismiche - LR 1/2018 - CNI/18	27.000,00	già iscritto a bilancio iniziale

Invarianza: La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 13

L'articolo autorizza le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa conseguenti alle disposizioni di questa legge.

Articolo 14

La disposizione autorizza al comma 1 le variazioni alla contrazione di mutui per il triennio rispetto al valore iniziale autorizzato con la legge regionale di approvazione del bilancio.

Con riferimento alla variazione dell'anno 2020, si evidenzia che, in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs.118/2011 - all'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - paragrafo 9.1 l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2020 aumenta di € 1.069.999,99 a seguito della reimputazione degli impegni corrispondenti agli interventi di investimento finanziati dal debito (come da DGR 498/2020 – allegato E2); inoltre, a seguito delle rimodulazioni degli stanziamenti l'importo delle spese autorizzate con il ricorso al debito nell'anno 2020 si riduce di euro 823.101,19. La variazione netta pertanto ammonta ad euro 246.898,80 come evidenziato nel prospetto sotto riportato.

Nelle annualità 2021 e 2022 non si registrano variazioni.

Il comma 2 ridetermina le autorizzazioni alla contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per il triennio 2020/2022 iscritti a carico del Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata.

capitolo	denominazione	stanziamenti iniziali	variazione	stanziamenti asestati
1603010023	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2020	46.121.663,58	246.898,80	46.368.562,38
1603010024	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2021	48.272.030,52		48.272.030,52
1603010026	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2022 - CNI/2019	54.305.000,00		54.305.000,00
		148.698.694,10	246.898,80	148.945.592,90

La disposizione autorizza, quindi, le variazioni alla contrazione di mutui per l'anno 2020, in corrispondenza delle equivalenti variazioni degli stanziamenti relativi agli interventi di investimento finanziabili con il ricorso al debito ai sensi della normativa vigente.

Articolo 15

La disposizione riporta l'elenco degli allegati a questa legge.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 16

L'articolo attesta il rispetto degli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 17

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.

ALLEGATI